CISL FP

Funzione Pubblica

Roma, 3 marzo 2021

Prot. N. 52/2021/SG

Ai Segretari Generali Regionali e Territoriali

Oggetto: Dpcm 2 marzo 2021

Care colleghe e cari colleghi,

è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm 2 marzo 2021. Di seguito, vi segnaliamo le misure di interesse per i comparti che rappresentiamo le quali, in continuazione con il precedente Dpcm 14 gennaio 2021, **hanno vigenza a partire dal 6 marzo 2021 fino al 6 aprile 2021**.

Tra le novità, vi è una denominazione specifica delle aree su cui si estendono le misure di contenimento, suddivise in **zona bianca** (livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti), **zona gialla** (regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati per le altre zone), **zona arancione** (incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, con collocazione in uno scenario di tipo 2, con livello di rischio almeno moderato, nonché, in presenza di una analoga incidenza settimanale dei contagi, con collocazione in uno scenario di tipo 1 con livello di rischio alto) e **zona rossa** (incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, con collocazione in uno scenario di tipo 3, con livello di rischio almeno moderato).

Per le regioni collocate in **zona gialla** restano valide le seguenti misure:

- resta sospeso **lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche** e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica. **Restano esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale**, compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile. **Sono consentite le prove selettive dei concorsi con numero di candidati non superiore a 30 per ogni sessione o sede di prova**, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico. Resta ferma in ogni caso l'osservanza delle disposizioni della direttiva n. 1/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione e degli ulteriori aggiornamenti, nonché la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto (art. 24);

Via Adelaide Bono Cairoli, 68 - 00145 Roma
Tel. 06440071 Fax 0644007506
E-mail: fp@cisl.it
Pec: fpcisl@pec.cisl.it
www.fp.cisl.it

- resta vigente l'obbligo, nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, di svolgere le riunioni in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. Inoltre, si raccomanda fortemente di svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza (art. 13);
- **l'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi integralmente in presenza** (art. 21), con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore **ai** sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado continuano a svolgersi solo con modalità a distanza. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, qualora non completato, avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia. Inoltre, dietro autorizzazione dell'ente proprietario dell'immobile, è possibile svolgere attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza arrecare pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime, avvalendosi dell'ausilio di personale qualificato e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all'allegato 8 ("*Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19*") e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. Possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati;
- resta valida la raccomandazione per le attività professionali ad utilizzare anche la modalità di **lavoro** agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; ad incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; ad assumere i protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti; ad incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali (art. 30).

Le regioni collocate in **zona arancione** applicano tutte le misure elencate valide per le regioni in zona gialla (art. 34), ad eccezione delle misure più rigorose previste nel Capo IV del Dpcm 2 marzo 2021, tra le quali segnaliamo la sospensione delle mostre e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.lgs. 42/2004), **ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica** (art. 36);

Per le regioni collocate in **zona rossa**, fermo restando l'applicazione delle misure valide in zona gialla, si applica quanto segue:

- i datori di lavoro pubblici devono limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro per **assicurare** esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile (art. 48);
- restano **sospese** le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.lgs. 42/2004), **ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica** (art. 42);
- **sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del D.lgs. 65/2017 e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza** (art. 43).

Per quanto concerne le disposizioni valide su tutto il territorio nazionale, la disciplina contenuta nel precedente Dpcm 14 gennaio 2021 viene prorogata senza modifiche.

Le pubbliche amministrazioni devono rispettare le prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità, al fine di disporre la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici, anche attraverso appositi protocolli, e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità previste dall'art. 263 del decreto "Rilancio" in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile (art. 6 comma 1).

Le pubbliche amministrazioni assicurano la più elevata percentuale possibile di ricorso al lavoro agile, con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, compatibilmente con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato. Deve essere in ogni caso garantito che almeno il 50% del personale impiegato in attività svolgibili da remoto acceda al lavoro agile, come previsto dall' art. 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (art. 6 comma 2).

A seguire, l'art. 6 comma 3 mantiene valide le seguenti misure:

- ciascun dirigente organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, **lo** svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio erogato;
- nei confronti dei dipendenti genitori di figli sottoposti a misura di quarantena o in caso di **sospensione** dell'attività didattica in presenza (di cui all'articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104), nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ciascun dirigente adotta ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.

Le amministrazioni, inoltre, continuano a disporre la differenziazione dell'orario di ingresso del personale dell'amministrazione pubblica, fatto salvo il personale sanitario e socio-sanitario, nonché quello impegnato in attività connesse all'emergenza o in servizi pubblici essenziali (art. 6 comma 4).

La differenziazione dell'orario di ingresso è ancora raccomandata ai lavoratori del settore privato. Allo stesso modo, è fortemente raccomandato anche per quest'ultimi lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile, ai sensi dell'art. 90 del decreto "Rilancio" e secondo le indicazioni del Protocollo del 24 aprile 2020 (art. 6 comma 5).

Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario continuano ad essere svolte secondo piani territoriali, adottati dalle regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori (art. 3).

Si precisa che gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative derogano al divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome (art. 2).

Fraterni saluti,

Il Segretario Generale
Maurizio Petriccioli

All_Dpcm 2 marzo 2021